



Il consenso non pu² giustificare una scelta erronea del medico

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 2968) precisa che: **il consenso non pu² giustificare una scelta erronea del medico** il paziente, infatti, per quanto informato non pu² essere equiparato ad un medico negli errori di scelta terapeutica-; e ci² tanto pi¹ se il paziente non ha ricevuto informazioni complete e congrue. Qui d² altronde, si rileva ad *abundantiam*, si ritorna al fatto, perch[©] si asserisce (ricorso, pagina 13) che sarebbe stata scelta *la terapia d² elezione*, mentre, come constatato a proposito del primo motivo, la terapia non era di elezione, trattandosi di frattura scomposta (ed ² notorio che sovente una frattura scomposta esige osteosintesi chirurgica). ² poi asserto generico quello relativo al consenso informato, laddove la ricorrente, a pagina 12, sostiene che vi sia stato un consenso *debitamente informato in forma orale in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dell'intervento*, senza indicare, per², che cosa effettivamente sia stato illustrato al paziente. Inoltre, nota ancora la ricorrente, dopo il trattamento ambulatoriale sarebbe stata rilasciata al paziente una *relazione scritta* con *tutte le informazioni* su quanto effettuato e sul successivo iter da seguire, cio² *visite*, *controlli* e *terapie consigliate*. Ancora una volta si rimane su un piano generico, senza che venga indicato, per esempio, il contenuto dei controlli e quali fossero le terapie consigliate.

Categoria

1. Legal

Data di creazione

20 Feb 2026